COMUNE DI MALETTO

Città Metropolitana di Catania

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. : 00 445 110877

REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 11/07/2017

Con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 43 del 21/10/2023, è stato modificato l'art. 33, comma 5. La modifica è riportata in grassetto.

Con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 54 del 25/11/2023, sono state riapprovate le modifiche all'art. 33, comma 5.

INDICE

PARTE PRIMA

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 1 - Assunzione del servizio in economia

Art. 2 - Campo di applicazione

Art. 3 - Costruzione della rete nel suolo pubblico

Art. 4 - Proprietà delle tubazioni

Art. 5 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

Art. 6 - Danni alle condotte e tubazioni in genere

Art. 7 - Tipo di fornitura

Art. 8 - Interruzione del servizio di erogazione

Art. 9 - Distribuzione dell'acqua

Art. 10 - Definizione per impianti ad uso pubblico

Art. 11 - Fontane pubbliche

Art. 12 - Nuovi allacciamenti - Procedura

Art. 13 - Installazione delle condutture esterne

Art. 14 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

Art. 15 - Impianti di pompaggio

Art. 16 - Serbatoi

Art. 17 - Prescrizioni e collaudi

Art. 18 - Manutenzione delle condotte

Art. 19 - Modifiche

Art. 20 - Guasti agli apparecchi

Art. 21 - Vigilanza

Art. 22 - Installazione e manutenzione dei contatore

Art. 23 - Custodia dei contatori

Art. 24 - Quantità acqua

Art. 25 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

Art. 26 - Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

Art. 27 - Domande di allacciamento e contratti di somministrazione

Art. 28 - Titolarità della concessione

Art. 29 - Contratto di utenza

Art. 30 - Uso agricolo

Art. 31 - Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti

Art. 32 - Durata dei contratti di fornitura

Art. 33 - Accertamento dei consumi – Lettura dei contatori

Art. 34 - Tariffe

Art. 35 - Risoluzione di diritto delle concessioni - Modalità di riscossione

Art. 36 - Casi di sospensione della fornitura

Art. 37 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

Art. 38 - Portata garantita

Art. 39 - Perdite, danni, responsabilità

Art. 40 - Pagamento dei consumi

Art. 41 - Ripristino delle utenze

Art. 42 - Concessioni speciali temporanee

Art. 43 - Tariffe per le concessioni speciali temporanee

Art. 44 - Concessioni speciali per cantieri edili

Art. 45 - Prelievi abusivi

Art. 46 - Contestazione delle infrazioni

Art. 47 - Applicazione delle norme di diritto comune

Art. 48 - Variazioni al regolamento

Art. 49 - Uso di prese private in caso di necessità

Art. 50 - Casi non previsti dal regolamento

PARTE SECONDA

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 51 - Oggetto del Regolamento

Art. 52 - Scopo del Regolamento

Art. 53 - Definizioni

Art. 54 - Obbligo di allacciamento in pubblica fognatura

Art. 55 - Costruzione nuovi tratti rete fognaria

Art. 56 - Lavori sulla rete fognaria

Art. 57 - Autorizzazione di insediamenti abitativi nuovi

Art. 58 - Modalità di allacciamento in fognatura

Art. 59 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne

Art. 60 - Norme particolari per le utenze non abitative

Art. 61 - Allacciamento alla pubblica fognatura di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili.

Art. 62 - Condizioni di ammissibilità

Art. 63 - Opere di manutenzione

Art. 64 - Vasche Imhoff e manufatti simili

Art. 65 - Allacciamento con sollevamento

Art. 66 - Smaltimenti straordinari di acque reflue provenienti da insediamenti abitativi

Art. 67 - Autorizzazioni allo scarico per cantieri di lavoro

Art. 68 - Servitù fognaria

Art. 69 - Impianti di pretrattamento

Art. 70 - Obbligo di installazione del contatore

Art. 71 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

Art. 72 - Necessità dell'autorizzazione

Art. 73 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi esistenti

Art. 74 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi nuovi

Art. 75 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, esistenti

Art. 76 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, nuovi

Art. 77 - Oneri di istruttoria

Art. 78 - Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico

Art. 79 - Diniego dell'autorizzazione per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili

Art. 80 - Revoca dell'autorizzazione allo scarico

Art. 81 - Autorizzazione allo scarico sul suolo, sugli strati superficiali del suolo ed in corpo idrico superficiale

Art. 82 - SCARICHI SUL SUOLO - Utenze civili - Fabbricati esistenti

Art. 83 - SCARICHI SUL SUOLO - Insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili

Art. 84 - SCARICHI SUL SUOLO - Dispersione mediante sub-irrigazione

Art. 85 - Scarichi di insediamenti civili abitativi

Art. 86 - Scarichi di insediamenti produttivi assimilabili a civili

Art. 87 - Scarichi di insediamenti adibiti ad attività sanitaria

Art. 88 - Scarichi di insediamenti produttivi

Art. 89 - Divieto di diluizione degli scarichi parziali e terminali

Art. 90 - Scarichi vietati

Art. 91 - Scarichi contenenti sostanze di cui alla tab. 5 All. 5 al D.Lgs. 152/06

Art. 93 - Accertamenti e controlli

Art. 93 - Conferimenti ammessi

Art. 94 - Luogo destinato al ricevimento dello scarico

Art. 95 - Cautele per le operazioni di carico, scarico e trasporto

Art. 96 - Autorizzazioni

Art. 97 - Canone

Art. 98 - Canone dovuto per le acque provenienti da insediamenti produttivi o civili

Art. 99 - Canone dovuto per il conferimento di reflui mediante mezzi mobili provenienti da insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a civili

Art. 100 - Spese per le istruttorie

Art. 101 - Sanzioni penali

Art. 102 - Rinvio

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 103 - Disposizioni precedenti

Art. 104 - Pubblicità del regolamento

Art. 105 - Entrata in vigore del presente regolamento

Art. 106 - Norme transitorie

PARTE PRIMA

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 1 - Assunzione del servizio in economia

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile e assunto, a norma di legge, in economia dal Comune che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali.
Il Sindaco sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente. L'Ufficio Servizio Idrico e Fognario - assume la denominazione di "SERVIZIO IDRICO INTEGRATO".

Art. 2 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali di acqua destinata al consumo umano ed uso civile, così come stabilito dalle leggi vigenti.

IL COMUNE ASSICURA COSTANTEMENTE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO IN MODO DA SODDISFARE SEMPRE I CONSUMI DOMESTICI VITALI, NEI LIMITI DELLA POTENZIALITÀ DEGLI IMPIANTI ESISTENTI E DELLE RISORSE DISPONIBILI;

ATTUA LO SVOLGIMENTO DEI PROPRI COMPITI OGNI CAUTELA O PROVVEDIMENTO AFFINCHÉ LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA EROGATA RISPETTINO I LIMITI CHIMICI, BATTERIOLOGICI ED ORGANOLETTICI FISSATI DALLA LEGISLAZIONE IN MATERIA, SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE;

ATTUA GLI ACCORGIMENTI PER DIFFONDERE PRESSO GLI UTENTI LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ DELL'ACQUA POTABILE ED AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;

OGNI UTENTE allacciato alla rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile s'impegna a rispettare le disposizioni del presente Regolamento e le eventuali successive modifiche apportate dal Comune nel superiore interesse del servizio e dell'igiene, ferma restando la sua possibilità di recedere secondo le modalità indicate.

Art. 3 - Costruzione della rete nel suolo pubblico

l Comune è tenuto a concedere gli allacciamenti, per uso domestico, di immobili che insistano su strade e piazze già servite dalla rete di distribuzione pubblica, nei limiti del quantitativo d'acqua riconosciuto disponibile.

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Comune.

Le proprietà private che distano dal terminale della condotta stradale potranno essere allacciate, previo prolungamento della condotta stradale, con totali oneri a carico del richiedente per la parte eccedente la distanza sopra indicata, i lavori vengano eseguiti da personale specializzato sotto la diretta sorveglianza del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO e che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto le apposite autorizzazioni e previo parere scritto vincolante da parte del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.
Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

Art. 4 - Proprietà delle tubazioni

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, anche se poste nel comune di Bronte seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune di Maletto restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta ove autorizzata.
Sono, invece di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 5 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà:

- in via ordinaria del personale dipendente;
- in via eccezionale di personale straordinario.

Sarà individuato tra il personale dipendente del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO l'incarico di sorvegliante responsabile della condotta idrica, nominato con disposizione da parte del responsabile dell'area tecnica.

Art. 6 - Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dietro richiesta, é tenuto a segnalarne l'esatta ubicazione.
Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, il responsabile è tenuto a riparare il danno e l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione.

Art. 7 - Tipo di fornitura

Destinazione o uso della fornitura

uso domestico

- abitazioni ad uso residenziale

uso non domestico

- servizi pubblici

- esercizi pubblici
- attività professionali
- bocche antincendio
- uso temporaneo ed occasionale
- forniture per fondi agricoli (deliberazione del CC. n. 112 del 30/04/1988) assimilabili all'uso civile come l'irrigazione di orti familiari e aiuole.

A seguito dell'accertata indisponibilità di altre fonti, per la buona manutenzione delle aree verdi condominiali è possibile, su specifica richiesta, la concessione di un contatore per la loro irrigazione.
Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, é riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 8 - Interruzione del servizio di erogazione

Il Comune garantisce un'erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni. Il Comune, in caso di interruzioni programmate avverte preventivamente l'Utente finale della interruzione, secondo quanto previsto dalla Carta del S.I.I.
Il Comune, in caso di interruzioni urgenti, quando possibile avverte preventivamente l'Utente finale delle interruzioni.
Il Comune si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore e necessità di lavori che non potrebbero essere altrimenti svolti, o per sopperire a fabbisogni d'emergenza e in caso di pericolo per persone o cose.
Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.
Per sopperire ai bisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione dei lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.
Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

Art. 9 - Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:
- per mezzo delle fontane pubbliche;
- mediante concessione di utenze pubbliche e private.

Art. 10 - Definizione per impianti ad uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:
- le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
- le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- gli impianti destinati al lavaggio delle fognature;
- gli impianti per pubblici lavatoi;
- gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali; • le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico;

- gli abbeveratoi comunali.

Art. 11 - Fontane pubbliche

L'acqua delle fontane e degli abbeveratoi pubblici è concessa gratuitamente é può essere prelevata per gli usi domestici.
I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità complessiva superiore a litri 30.
E' vietato:

- prelevare acqua dalle fontane e dagli abbeveratoi pubblici con tubi di gomma o equivalenti;
- fare qualsiasi altro uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane e degli abbeveratoi pubblici.

Le fontane di cui sopra di norma necessitano di contatore.

Art. 12 - Nuovi allacciamenti - Procedura

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune.
La domanda, unica per ogni unità immobiliare, potrà essere sottoscritta: dal proprietario o comproprietario dell'immobile, affittuario fornito di regolare contratto d'affitto registrato, usufruttuario con regolare titolo notarile.
E' sufficiente un autocertificazione del proprietario che autorizza il richiedente nel caso questi siano parenti o affini fino al II grado. Il tutto dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento del contributo di allaccio, diritti di segreteria, bolli ecc., atto notorio, perizia giurata, concessione edilizia come stabilito dall'art. 7 L.R. 31/05/1994 n. l7 e successive modifiche ed integrazioni.
La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dall'abitato.
La concessione in terreno agricolo è subordinata alla dichiarazione che l'utilizzo non comporta inquinamento e/o l'impegno di non usare l'acqua per usi diversi da quelli concessi.
Possono fare richiesta per usufruire del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO comunale, per uso agricolo, gli utenti aventi titolo per unità immobiliari ricadenti anche nel Comune di Bronte, nel rispetto di tutte le norme contemplate nel presente regolamento nonché con le prescrizioni di seguito riportate:

a) Proprietà, affitto o comodato d'uso di un terreno/fabbricato;

Prescrizioni da rispettare:

a) Autorizzazione del Comune di Bronte e/o titolare della strada pubblica (allegare foglio catastale del terreno) ad installare le condutture idriche;

b) Installazione di un contatore al limite del confine comunale per la misurazione totale della derivazione;

In ogni caso, per la gestione del servizio di cui al presente articolo sono da rispettarsi tutte le norme di cui al presente regolamento.
Il servizio di cui sopra può essere autorizzato solamente in caso di esubero di acqua compatibile con il fabbisogno giornaliero dell'abitato di Maletto, L'erogazione dell'acqua può essere garantita solamente per alcuni periodi dell'anno compatibilmente con le esigenze della distribuzione idrica.

Per questo tipo di utenza non viene garantita la potabilità dell'acqua in quanto non adeguatamente clorata.
Inoltre il servizio sarà subordinato al parere vincolante reso dal SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

Art. 13 - Installazione delle condutture esterne

Gli impianti di nuova realizzazione, e nei casi di manutenzione straordinaria devono essere eseguiti a regola d'arte e secondo quanto previsto dalla legge n. 46/90 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad esso superiore.
Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare di camini.
Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
Quando non sia possibile altrimenti, per accertata necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.
Gli eventuali giunti dovranno distare almeno 1 metro dalle estremità dell'attraversamento.

Art. 14 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro SERVIZIO IDRICO INTEGRATO o comunque sommiste a sostanze strane.
L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti di produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".
E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al dì sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 15 – Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.
E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali
Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti alla approvazione del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 16 - Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al dì sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento
Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art. 17 - Prescrizioni e collaudi

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguite a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità.
Il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.
Qualora le installazioni non risultassero idonee, il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

Art. 18 - Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre, verifiche, manutenzione e riparazioni sulle derivazioni dalla rete stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente dal Comune a mezzo del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterri, i ripristini ed opere idrauliche saranno a totale carico dei proprietari.

Art. 19 - Modifiche

Il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico le modifiche che ritenga necessario per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che saranno prescritte.
In caso di inadempienza lo stesso SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 20 - Guasti agli apparecchi

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e guasti a qualsiasi causa dovuti.
Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al SERVIZIO IDRICO INTEGRATO che provvederà subito alla sostituzione dello stesso a spese dell'utente.
Nel caso di impossibilità alla sostituzione del contatore guasto, dopo avviso anche verbale si provvederà alla sospensione dell'erogazione.

Art. 21 - Vigilanza

Il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ha sempre diritto di fare ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà. I

dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori o comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in generale che in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali.
In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso SERVIZIO IDRICO INTEGRATO potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.
Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

Art. 22 Installazione e manutenzione dei contatore

L'installazione e la manutenzione dei contatori sono eseguite direttamente dal Comune a spese dell'utente.
Il contatore deve essere del tipo con il quadrante asciutto rispondente alla direttiva MID come recepita dal D. Lgs. n. 22 del 02/02/2007, fornito dal Comune ed installato a spese dell'utente. Di norma il calibro del contatore è di diam. mm. 15 e/o stabilito dal Comune tenendo conto della posizione, dei fabbisogni dichiarati dall'utente e dalla pressione di esercizio della rete.
- il costo per la fornitura e l'installazione del contatore diam. mm 15 è di € 35,00.
Quando, a richiesta dell'utente, venisse disposta la sostituzione del contatore, le spese relative resteranno a carico all'utente.
I contatori dovranno sempre essere collocati su area pubblica in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione, tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
Di norma, l'installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie prospiciente il suolo pubblico, nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale con porta apribile e con chiave universale.
Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia marcato e numerato (piombatura) apposto dal SERVIZIO IDRICO INTEGRATO il quale redige apposito verbale di sigillatura.
Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore e/o la sostituzione del contatore del tipo con il quadrante asciutto.
Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione con spese a suo carico.

Art. 23 - Custodia dei contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.
Gli utenti sono responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.
Le manomissioni dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore, danno luogo al risarcimento del danno provocato, all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, oltre se il caso, alla segnalazione alle competenti autorità per l'ipotesi di reato.

Art. 24 - Quantità acqua

Nell'autorizzazione sarà stabilita la quantità di acqua erogabile giornalmente che non potrà, salvo i casi di comprovata disfunzione non dipendente dalla volontà dell'Amministrazione Comunale essere inferiore a litri 200.

Art. 25 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO disporrà, dietro richiesta, le opportune verifiche. Qualora le verifiche effettuate dal Comune confermassero l'inconveniente lamentato dal Cliente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie saranno a carico del Comune, il quale disporrà la sostituzione del misuratore. Il consumo sarà calcolato in base alla media degli ultimi tre anni.
Nel caso in cui gli accertamenti comprovassero l'esatta misurazione del contatore, entro i limiti di tolleranza del ± 5%, il Comune addebiterà il rimborso delle spese sostenute per la prova, fermo restando l'obbligo dell'utente di pagare la bolletta alla scadenza prevista.

Art. 26 – Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ed esclusivamente tramite richiesta scritta, con spese a carico dell'utente.

Art. 27 - Domande di allacciamento e contratti di somministrazione

Per allacciarsi all'SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, o per potenziare un allacciamento esistente, il richiedente deve sempre presentare al Comune una domanda redatta sugli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
La domanda di allacciamento è accettata solo se presentata dal Proprietario o avente titolo, il modulo contiene una dichiarazione sostitutiva del richiedente che attesti la regolarità edilizia dell'unità immobiliare quando Concessione Edilizia, progetto, schema di approvvigionamento idrico e fognario sono già in possesso del Comune, oppure allegare copia degli stessi.
Il richiedente ha tempo 90 giorni dalla data di ricevimento del parere e delle direttive sui lavori. trascorso tale termine sarà formalmente notificato al richiedente che la domanda di allacciamento è respinta.
Il Comune può ritardare la realizzazione dell'allacciamento, o realizzarlo limitando provvisoriamente la portata di acqua erogata con l'allacciamento, se l'entità di somministrazione di acqua potabile richiesta dal Cliente comporta interventi di potenziamento o modifica delle condutture e/o delle apparecchiature della rete di distribuzione idrica.
Per i nuovi contratti di riallaccio resta il vincolo solidale del proprietario in caso di insolvenza in quanto permane l'obbligo di saldare le morosità pregresse prima di poter stipulare un nuovo contratto.

Art. 28 - Titolarità della concessione

Titolare della concessione, con tutte le seguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.
Il presente regolamento disciplina tutte le utenze da chiunque richieste.

Essa dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 29 - Contratto di utenza

Ad ogni utenza, quindi per ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto su appositi modelli predisposti dal Comune.
I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

- per nuove utenze:

a) solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art. 19 e prima dell'installazione dei contatori;

- per vecchie utenze (volture):

in caso di passaggio di proprietà dell'immobile, il concessionario resta debitore nei confronti del Comune per consumo e/o altro a lui imputabile e ne è perseguibile a termine di legge per il recupero delle somme dovute. Il proprietario e/o altro avente diritto subentrante, dovrà richiedere nuova autorizzazione che assumerà il titolo di voltura dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.
L'utenza con presenza di morosità non può essere riattivata prima del pagamento delle morosità pregresse.

Art. 30 - Uso agricolo

E' facoltà del Comune concedere agli aventi diritto di fondi agricoli esistenti nel territorio del Comune di competenza ed anche nel Comune di Bronte, l'acqua per uso agricolo, escluso per irrigazione, alle condizioni previste dal presente Regolamento. Il richiedente dovrà presentare autocertificazione e dichiarare che l'utilizzo della stessa non comporta inquinamento ambientale.
L'erogazione dell'acqua può essere garantita solamente per alcuni periodi dell'anno compatibilmente con le esigenze della distribuzione idrica.
Per questo tipo di utenza non viene garantita la potabilità dell'acqua in quanto non adeguatamente clorata.

Art. 31 - Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti

Prima della stipula del contratto di cui al precedente art. l'interessati dovranno versare:

- Per nuovi contratti, diritto fisso € 55,00
- Per volture diritto fisso € 38.00
- bolli necessari per il rilascio dell'autorizzazione e del contratto
- L'utente è obbligato a versare la somma di € 250.00 a titolo di cauzione forfettaria per ripristini stradali, che sarà restituita dopo l'accertamento di esecuzione del ripristino a perfetta regola d'arte risultante da apposita relazione dell'U.T.C. che sarà consegnata all'Ufficio Ragioneria per lo svincolo della suddetta cauzione.

Art. 32 - Durata dei contratti di fornitura

I contratti per la fornitura dell'acqua, hanno validità annuale e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta o pattuizione diverse per casi particolari che dovranno essere esplicitamente indicati sul contratto stesso.

Art. 33 – Accertamento dei consumi – Lettura dei contatori

I consumi sono determinati con rilevazione dalla lettura del contatore che avrà luogo di norma due volte all'anno nel seguente periodo:

- da maggio a giugno consumi per il 1° semestre
- da novembre a dicembre per il consumo del 2° semestre di ogni anno, salvo nuove disposizioni secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dall'Ufficio del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torni a verificarsi successivamente, può essere disposto, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo che sia stata effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

É facoltà dell'utente eseguire l'autolettura del contatore e trasmettere all'ufficio acquedotto comunale i dati dell'avvenuta rilevazione tramite format digitali scaricabili dal sito istituzionale del comune di Maletto o tramite WhatsApp, attestando l'integrità dei sigilli e il corretto funzionamento del contatore. L'autolettura deve avvenire entro i medesimi termini indicati nel comma 1 del presente articolo. L'autolettura viene sempre presa in carico dal comune di Maletto a meno che non risulti palesemente errata. In tal caso l'utente è avvisato tempestivamente. Se l'autolettura presa in carico, a seguito di successivi controlli, non è ritenuta valida, l'utente ne è informato entro i successivi nove giorni lavorativi. L'autolettura ritenuta valida dal comune è equiparata a tutti gli effetti ad una lettura del letturista ed è utilizzata per la fatturazione. Nel format digitale l'utente può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria presso cui ricevere la fatturazione.

Art. 34 - Tariffe

Le tariffe sono di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, su proposta della Giunta Comunale.

Le tariffe applicate ai consumi e la quota fissa annuale indipendente dal consumo per tutti i servizi del SII sarà suddivisa in due rate.

Le quote variabili nel rispetto di quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico sono:

Tariffa agevolata

Tariffa base

I eccedenza

II eccedenza

Per le aziende agricole è prevista una tariffa agevolata per un quantitativo di acqua di mc 108 annue.

Per usufruire dell'agevolazione delle tariffe a servizio delle aziende agricole, il richiedente titolare dovrà presentare, oltre la documentazione di rito, certificazione comprovante l'iscrizione alla CCIAA e certificazione della P.I., e confermare ogni anno i requisiti per il mantenimento delle condizioni per la stessa agevolazione.

Per tutte le altre tipologie di utenze resta fatta e salva la normale tariffazione in atto in vigore.

A tutti gli importi superiori sarà applicata l'IVA come per legge, nonché altri diritti onerosi previsti dal presente regolamento verranno determinate periodicamente dalla Giunta Comunale e con le modalità previste dalle norme vigenti e dalle direttive dell'AEEGSI.

Art. 35 - Risoluzione di diritto delle concessioni - Modalità di riscossione

Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall'Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle fatture stesse.
Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della fattura, fatte salve eventuali opposizioni e sempre che la stessa non sia stata pagata, l'Ufficio del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO provvede a costituire in mora l'utente, mediante notifica/raccomandata. Nello stesso atto di costituzione in mora, l'Ufficio del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dovrà allegare un nuovo bollettino per il pagamento della bolletta rimasta insoluta comprensiva di indennità di mora pari al 2,5% della fattura stessa e, dare preavviso circa i termini e le modalità relativi alla eventuale sospensione della fornitura stessa. Il termine di sospensione non dovrà comunque essere inferiore a 15 giorni dalla notifica della stessa.
L'utente che effettui il pagamento prima della sospensione della fornitura, dovrà provvedere a darne comunicazione al Comune esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento.
Qualora l'utente non provveda a regolarizzare la sua posizione, l'Ufficio del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO sospende il servizio secondo le modalità indicate nel preavviso contenuto nell'atto di costituzione in mora. Dopo la sospensione del servizio dovuto al protrarsi di una situazione di morosità e, comunque non oltre i 30 giorni dopo la chiusura del contatore, per ottenere la riattivazione, l'utente (a qualsiasi titolo) dovrà saldare tutte le fatture scadute intestate all'utenza con un aggravio del 5% delle fatture non saldate e degli interessi legali sul totale fatture.
Diversamente, trascorsi i 30 giorni, il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell'utente tutte le spese che il Comune si troverà a sostenere.
In quest'ultimo caso, qualora l'utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero crediti, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento del corrispettivo previsto.
Dal periodo d'interruzione del servizio e sino alla risoluzione o cessazione per disdetta o voltura, decorrerà l'addebito della sola quota fissa.
L'utente moroso, non potrà pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell' acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 36 - Casi di sospensione della fornitura

IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO può sospendere la fornitura del servizio per cause esterne o per ragioni di servizio, senza che ciò legittimi l'Utente ad avanzare pretese risarcitorie o indennizzi.
La fornitura può inoltre essere sospesa nei seguenti casi:
a) mancata o inesatta comunicazione della titolarità dell'utenza, ai fini della volturazione;
b) utilizzazione dell'acqua in ambiente o per uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
c) effettuazione di prelievi abusivi;
d) cessione del contratto a terzi;
e) irregolarità nella installazione o tenuta degli impianti di proprietà dell'Utente;
f) opposizione dell'Utente al controllo dell'UFFICIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO e all'apposizione dei sigilli in caso di disdetta;

g) mancata realizzazione da parte dell'Utente delle modifiche suggerite dal SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose;
h) manomissione delle opere o del misuratore di consumi, ivi compresa la rimozione della sigillatura;

Art. 37 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.
L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a pagare tutte le spese di riparazione.
In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.
Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 38 - Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata.
Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.
L'Ufficio del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 39 - Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde alla buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.
Nessuno abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore a qualunque causa dovuti, né il Servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere di eventuali furti e/o allacciamenti abusivi dopo il misuratore che causino consumi non similari a quelli normalmente avuti, o dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.
L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.
Nel caso di aria presente nella condotta principale, e dovuta alla particolare ubicazione e/o pendenza e quindi per cause non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione. l'utente è tenuto ad installare, prima del contatore, apposito sfiatatoio.
Resta inteso che il relativo consumo dovrà essere ugualmente pagato.

Art. 40 - Pagamento dei consumi

Il pagamento dei consumi dell'acqua e del servizio di depurazione e fognatura, oggetto del presente regolamento, sarà versato dall'utente tramite c.c.p. intestato alla Tesoreria Comunale, distribuito dal Comune, o presso gli uffici comunali, con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità nonché di tutte le norme e direttive vigenti.

E' possibile, su richiesta dell'utente, rateizzare gli importi delle bollette per come sotto descritto:

da € 200,00 e fino a € 400,00	n. 2 rate mensili
da € 400,00 e fino a € 1000,00	n. 4 rate mensili
oltre € 1000,00	n. 6 rate mensili

Alle rateizzazioni si applicheranno gli interessi nella misura del Tasso Legale + il 3%

Nel caso di sospensione della somministrazione per morosità dell'utente e successiva richiesta di riattivazione secondo la normale procedura, saranno a carico dell'utente tutte le spese di chiusura e riapertura del contatore pari ad € 85,00, nonché le morosità pregresse non pagate, oltre l'indennità di mora ed interessi.

Art. 41 - Ripristino delle utenze

In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Servizio.
Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, dopo i sessanta giorni, previa comunicazione da parte del Comune, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti essendo da considerare il ripristino come nuova utenza.

Art. 42 - Concessioni speciali temporanee

In relazione alla disponibilità degli impianti le forniture di cui all'art. 6 sono fatte alle seguenti condizioni:

- dovranno risultare da apposita autorizzazione;
- non potranno mai essere fatte a forfait;
- dovranno sempre essere rispettate tutte le norme del presente regolamento.

Art. 43 - Tariffe per le concessioni speciali temporanee

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza.
Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla conduttura pubblica.

Art. 44 - Concessioni speciali per cantieri edili

Le concessioni di acqua per i cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.
Sulla domanda dovranno essere riportati gli estremi della "Concessione edilizia" o della "Autorizzazione" ed il periodo di validità.
Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere della validità dell'atto abilitativo, fermo restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

Art. 45 - Prelievi abusivi

Sono abusivi tutti i prelievi effettuati prima del punto di consegna e dopo il punto di consegna senza la prescritta autorizzazione.
L'effettuazione di un prelievo abusivo è perseguita a norma di legge e legittima il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO alla sospensione della fornitura, senza obbligo di preavviso.

In ogni caso, oltre alla penale dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dal Servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 46 - Contestazione delle infrazioni

Ogni Utente ha l'obbligo di rispettare i divieti contenuti nel presente Regolamento.
Le infrazioni alle norme del presente regolamento possono essere verbalizzate dal personale del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO e dagli agenti di P.S..
L'infrazione potrà comportare la sospensione della fornitura, fermo restando il pagamento della sanzione applicata.
Per le contravvenzioni si osservano le vigenti disposizioni:
L'applicazione delle sanzioni suddette non pregiudica l'eventuale procedimento penale o civile a carico del contravventore.
Le penali previste nel presente regolamento sono:
manomissione dei contatori o dei sigilli, di cui ai relativi verbali di installazione.

a) prelievi furtivi a mezzo di attacchi diretti e simili uso domestico: multa di € 500,00, nel caso di recidiva fermo restando la denuncia agli organi competenti la stessa diventa pari a € 1.000,00 uso extradomestico e altro: multa di € 800,00 la multa viene elevata a € 1.500,00 in caso di recidiva fermo restando la denuncia agli organi competenti.
b) per modifiche abusive degli impianti oltre alle spese della messa in pristino la multa di: uso domestico € 150,00 uso extradomestico € 300,00
c) manomissione contatore, rottura dei sigilli e simili

uso domestico € 100,00 la multa viene elevata a € 200,00 in caso di recidiva fermo restando la denuncia agli organi competenti.
uso extradomestico € 200,00 la multa viene elevata a € 400,00 in caso di recidiva fermo restando la denuncia agli organi competenti.
Ove viene riscontrata il fermo lettura, per guasto al contatore, viene calcolato un consumo medio mensile riferito agli ultimi tre anni.
Ogni infrazione dà al Servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

Art. 47 - Applicazione delle norme di diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 48 - Variazioni al regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia e disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune.
Nel caso che l'utente non receda dal contratto entro 30 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 49 - Uso di prese private in caso di necessità

Al Sindaco o ad altra autorità competente è riconosciuta la podestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.

Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

Art. 50 - Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà l'organo competente per legge caso per caso.
Avverso la superiore decisione è ammesso ricorso nelle forme e modi di legge.

PARTE SECONDA

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 51 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei manufatti e degli impianti di trattamento che determinano un miglioramento della qualità degli scarichi anche oltre le prescrizioni di legge, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti.

Art. 52 - Scopo del Regolamento

In adempimento a quanto previsto dalla L.R. 27/86 ed in attuazione al D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento ha lo scopo di stabilire:

- le caratteristiche dei manufatti e degli impianti privati di trattamento, e le loro modalità di conduzione;
- le norme tecniche di allacciamento;
- le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
- le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
- i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esenzione;
- le sanzioni amministrative e penali.

Ha inoltre lo scopo di indicare i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, nel suolo o nel sottosuolo.

Art. 53 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono formulate le definizioni di cui ai seguenti punti:
1) **acque bianche**: per acque bianche si intendono le acque meteoriche;
2) **acque nere**: acque reflue domestiche o acque reflue industriali o il miscuglio di esse;

3) **acque reflue domestiche**: acque reflue domestiche provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

4) Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, **sono assimilate alle acque reflue domestiche i reflui di**:

a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

b) imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività d'allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi d'azoto presente negli effluenti d'allevamento prodotti in un anno;

c) imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) impianti d'acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità d'allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui sia utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri il minuto secondo;

e) insediamenti di produzione beni e servizi, quali possono essere quelli derivanti da edifici adibiti ad attività scolastica, alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa i cui scarichi derivano esclusivamente da servizi igienici, cucine o mense, nonché laboratori di parrucchiere, barbiere, istituti di bellezza, lavanderie a secco a ciclo chiuso, vendita al dettaglio di generi alimentari ed altro commercio al dettaglio in cui il contenuto inquinante delle acque reflue prodotte, prima di ogni trattamento depurativo sia esprimibile mediante i parametri della tabella 8 allegata alla legge regionale n. 27/86, e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite.

5) **acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;

6) **acque reflue urbane**: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

7) **rete fognaria**: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;

8) **fognatura "separata"**: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

9) **canalizzazione interna di un edificio**: convoglia le acque reflue dall'interno delle mura e dal suolo di proprietà privata alla canalizzazione esterna; convenzionalmente termina con un pozzetto d'ispezione finale;

10) **canalizzazione esterna di un edificio**: opere necessarie per l’allacciamento al collettore pubblico, dal pozzetto di ispezione, in fregio alle facciate degli stabili prospicienti le pubbliche vie, sino al collettore stradale;

11) **scarico**: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs.152/06;

12) **acque di scarico**: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

13) **scarichi esistenti**: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;

14) **titolare dello scarico**: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili o produttivi;

15) **pozzetto di campionamento**: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore;

16) **impianto di depurazione**: complesso d'opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico - meccanici e/o biologici e/o chimici;

17) **trattamento appropriato**: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/06;

18) **trattamento primario**: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;

19) **trattamento secondario**: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;

20) **valore limite di emissione**: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;

21) **abitante equivalente**: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

22) **gestore del servizio idrico integrato**: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato;

23) **acque superficiali**: le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
24) **acque interne**: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
25) **fiume**: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;
26) **lago**: un corpo idrico superficiale interno fermo;
27) **acque di transizione**: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce;
28) **corpo idrico artificiale**: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;
29) **corpo idrico fortemente modificato**: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dall'autorità competente in base alle disposizioni degli articoli 118 e 120 del D.Lgs. 152/06;
30) **corpo idrico superficiale**: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;
31) **falda acquifera**: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;
32) **corpo idrico sotterraneo**: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;
33) **sostanze pericolose**: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;
34) **sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie**: le sostanze individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/Ce;
35) **inquinante**: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'allegato 8 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
36) **immissione diretta nelle acque sotterranee**: l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;
37) **servizi idrici**: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli Enti pubblici o a qualsiasi attività economica:

a) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di acque superficiali o sotterranee;

b) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;

38) **utilizzo delle acque**: i servizi idrici unitamente agli altri usi risultanti dall'attività conoscitiva di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 152/06 che incidono in modo significativo sullo stato delle acque. Tale nozione si applica ai fini dell'analisi economica di cui all'allegato 10 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;

39) **controlli delle emissioni**: i controlli che comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o

condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni;

40) **costi ambientali**: i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente;

41) **costi della risorsa**: i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale.

Art. 54 - Obbligo di allacciamento in pubblica fognatura

1. Il Comune provvede alla delimitazione del territorio servito dalla fognatura.
2. Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature. Gli scarichi esistenti dovranno essere allacciati alle stesse, secondo le modalità e le prescrizioni del presente regolamento.
3. Tale adempimento dovrà essere effettuato da parte dell'utenza entro un anno dalla notifica che avverrà attraverso affissione all'Albo pretorio, previa una campagna pubblicitaria a livello locale.

L'autorità comunale potrà imporre tempi più brevi, qualora esistano fondati motivi di ordine sanitario e/o ambientale.

4. La costruzione e l'esercizio delle opere fognarie, compresi i condotti di allacciamento alle stesse per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà, sono di diretta competenza e responsabilità del Comune, fino al subentro di eventuali organi individuati dalla normativa regionale e nazionale di riferimento.
5. Il Comune, fino al subentro di eventuali organi individuati dalla normativa regionale e nazionale di riferimento, è l'autorità competente in materia di progettazione, costruzione, gestione della fognatura. Esso si può avvalere per i controlli chimici, fisici e biologici dei servizi territoriali dell'ASL/ARPA competente. Anche a tali servizi sono estese le facoltà di accesso, ispezione e controllo che il presente Regolamento riserva al Comune.
6. I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, entro il termine di sessanta giorni, dall'avvenuto allaccio fognario, a loro cura e spese, alla disattivazione ed alla bonifica di pozzi neri, fosse settiche o altri sistemi di smaltimento esistenti. Il comune può imporre un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche o di altri eventuali sistemi di smaltimento o per ragioni igienicosanitarie, lo giudicasse necessario.
7. L'obbligo di allacciamento riguarda solo gli insediamenti insistenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempre che sia tecnicamente possibile realizzare le opere di allacciamento nel rispetto della normativa vigente. Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà privata queste saranno allacciate, previa verifica della loro idoneità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, alle fognature corrispondenti, laddove esistenti. In caso di inadempienza, le opere saranno eseguite dal comune a spese del proprietario.
8. In forza del presente regolamento sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica rete fognaria tutti i titolari di scarichi d'acque reflue qualora il tracciato minimo tecnicamente fattibile dal confine di proprietà sia ad una distanza non superiore a m 100 dalla pubblica rete fognaria. Qualora la distanza fra il perimetro del fabbricato ed il confine di proprietà fosse superiore a 100 m, sarà facoltà del Comune imporre l'obbligo all'allaccio alla pubblica fognatura.

Art. 55 - Costruzione nuovi tratti rete fognaria

1. In previsione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, il Comune avvisa i possibili utenti e predispone il progetto delle opere di allacciamento ricadenti in suolo pubblico.

2. Appena eseguita la costruzione di dette opere, il Comune avvisa gli interessati, fissando il termine entro il quale devono presentare gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura, e di adeguamento degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione esistenti.
3. Gli elaborati di progetto sono approvati dal Comune.
4. L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'inizio dei lavori con anticipo di giorni dieci e successivamente dell'avvenuta ultimazione delle opere, chiedendo il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
5. Il Comune, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
6. L'utente dà comunicazione scritta al Comune dell'ultimazione delle opere, dichiarandone l'esecuzione secondo gli elaborati di progetto.
7. Tale comunicazione consente l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio.
8. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è conseguente alla verifica da parte del Comune della regolare esecuzione delle opere e della loro effettiva rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

Art. 56 - Lavori sulla rete fognaria

1. In caso di lavori di ristrutturazione della pubblica fognatura, le abitazioni già allacciate sono tenute a presentare una relazione sullo stato di fatto della rete interna di fognatura, qualora l'Amministrazione dovesse ritenerlo necessario.
2. Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne e/o alle opere di allacciamento il

Comune stabilisce i lavori da eseguire per l'adeguamento.

3. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere il Comune provvede d'ufficio.
4. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere, vengono addebitate all'utente inadempiente con la maggiorazione del 7% per spese generali. Sono notificate all'interessato, che può ricorrere nelle forme di legge.

Art. 57 - Autorizzazione di insediamenti abitativi nuovi

1. I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti abitativi nuovi sono tenuti a richiedere l'autorizzazione per l'allacciamento in fognatura e l'autorizzazione allo scarico prima di attivare gli scarichi medesimi.
2. Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono presentati al Comune, come previsto negli allegati al presente regolamento, contestualmente alla richiesta di concessione e/o del titolo abilitativo edilizio, e costituiscono parte integrante della stessa.
3. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.
4. Il Comune, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
5. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal Comune su richiesta scritta.

6. L’utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'avvenuta ultimazione delle opere, chiedendo il rilascio dell'autorizzazione allo scarico contestualmente alla richiesta di abitabilità o agibilità.
7. Il Comune esegue una visita di verifica, intesa a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.
8. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Comune contestualmente al certificato di abitabilità o agibilità, previo esito favorevole della visita di verifica. Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione.
9. L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come descritto negli elaborati di progetto approvati.
10. L'introduzione di modifiche strutturali o di destinazione d'uso, che determinano variazioni qualiquantitative degli scarichi, impone il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico.
11. L’autorizzazione allo scarico ha validità quattro anni a partire dalla data di rilascio ed è tacitamente rinnovata, salvo eventuali modifiche o trasformazione dello stesso.

Art. 58 - Modalità di allacciamento in fognatura

1. Le modalità di realizzazione degli allacciamenti fognari devono essere eseguiti a regola d’arte e con tecniche innovative nel tempo, al fine di garantire una migliore funzionalità degli stessi.
2. I collettori di immissione degli allacciamenti privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente.
3. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm.
4. Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di un sifone idraulico, munito di tappo a tenuta per l'ispezione e ventilato con tubazioni di materiale e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto.
5. Le colonne di scarico, a cui siano allacciate soltanto cucine e lavanderie, possono essere dotate a monte del sifone di un pozzetto condensa-grassi. In casi particolari il Comune a sua discrezione può imporne l'adozione in sede di esame di progetto.
6. Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura viene munito di pozzetto per l'ispezione disposto preferibilmente al confine di proprietà e, comunque, a valle da ogni immissione.
7. Salvo quanto diversamente indicato nel documento autorizzativo, le competenze e le responsabilità del Comune circa l'allacciamento sono limitate al tratto situato in area pubblica, pertanto saranno a totale carico del richiedente le competenze e le responsabilità per tutti gli allacciamenti preesistenti alla data d'affidamento del servizio di fognatura realizzati da privati.
8. Le opere d'allacciamento, ricadenti sul suolo o nel sottosuolo pubblico, sono di norma eseguite direttamente dal Comune o in sede di costruzione del collettore pubblico o successivamente su richiesta del richiedente l'allacciamento; in deroga a ciò il privato allacciando può essere obbligato dal Comune ad eseguire in proprio le suddette opere.
9. Le opere d'allacciamento, ricadenti sul suolo o nel sottosuolo privato, sono eseguite direttamente dal privato. In talune occasioni il Comune potrà accettare di eseguire in proprio le suddette opere.

10. Il richiedente l'allacciamento è tenuto a versare anticipatamente un contributo "d'allacciamento", stabilito dal Comune, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal medesimo per l'eventuale progettazione delle opere di scarico, per gli eventuali sopralluoghi, o per l'eventuale predisposizione delle opere d'allacciamento; le modalità di riscossione sono parimenti fissate dal Comune.

11. Qualora le opere d'allacciamento siano eseguite dal Comune, l'importo, che dovrà essere versato anticipatamente, è riportato nell'allegato al presente regolamento. Qualora le opere di allacciamento siano eseguite direttamente dal privato richiedente, il Comune stabilirà l'eventuale cauzione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori da versare al momento del ritiro dell'autorizzazione. Parimenti dovrà regolarizzare con il Comune, l'eventuale importo della tassa per l'occupazione di suolo pubblico da corrispondere, prima dell'inizio dei lavori, alla tesoreria dell'Amministrazione Comunale.

Art. 59 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne

1. I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.
2. Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su letto di sabbia o di calcestruzzo magro.
3. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 120 mm e con adeguata pendenza.
4. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni a cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere o miste.
5. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.
6. Le condotte fognarie dovranno essere formate dai seguenti materiali conformi alle norme vigenti per l'uso specifico:

-acque meteoriche: calcestruzzo, PVC, polietilene;

-acque nere: grès, PVC, polietilene, ghisa rivestita.

7. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli fino ad un massimo di 45°
8. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.
9. Vanno installati pozzetti per l'ispezione, muniti di tappo o sigillo a tenuta, ovunque conveniente per una agevole manutenzione dell'allacciamento.

Art. 60 - Norme particolari per le utenze non abitative

1. Per le utenze civili non abitative i cui scarichi confluiscano in una rete interna di altre utenze abitative è obbligatoria l'installazione di un ulteriore pozzetto di ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti abitativi.

2. Di norma, tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato ed a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile.

Art. 61 - Allacciamento alla pubblica fognatura di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili.

1. Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, dovranno avere tubazioni distinte separate da tutte le altre, almeno fino ad un pozzetto di controllo, prima di essere allacciati alla pubblica fognatura.
2. Dovrà essere presente un pozzetto, ubicato sul suolo pubblico immediatamente all'esterno della proprietà privata, idoneo alle ispezioni ed al campionamento dei reflui e di eventuali sedimenti.
3. L'utente ha facoltà di installare nel pozzetto di ispezione uno strumento di misura delle portate approvato dal Comune; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio. In casi particolari e motivati il Comune ha facoltà di imporre l'installazione di tale strumento.
4. Il Comune ha facoltà di effettuare i controlli e le verifiche atte ad accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.
5. Per casi particolari e motivati il Comune ha, altresì, la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'utente.

Art. 62 - Condizioni di ammissibilità

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino il presente regolamento.
2. Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.
3. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità prescritti dalla normativa vigente.
4. Tali limiti non potranno comunque superare quelli previsti dal presente Regolamento, a seguito dei trattamenti depurativi realizzati a cura delle aziende di provenienza (escludendo la diluizione).
5. Nel caso in cui i volumi scaricati non siano compatibili con la potenzialità del depuratore o della rete stessa, il Comune può prescrivere di scaricare i reflui nelle ore notturne (dalle 23 alle 6) per evitare sovraccarichi, secondo criteri da stabilire.
6. Le acque provenienti dai servizi igienici, mense e abitazioni e comunque da scarichi civili, purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura.
7. Le acque bianche (meteoriche e di falda) ed assimilabili sono ammesse alla fognatura pubblica nei collettori per acque miste compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrologiche e igienico sanitarie del corpo idrico recipiente.

Art. 63 - Opere di manutenzione

1. I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte dell’Utente.
2. Gli utenti segnalano al Comune le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.

3. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.
4. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.
5. È facoltà del Comune emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti, con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale potrà intervenire d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi, maggiorati del 7%.
6. Qualora un privato costruisca su suolo pubblico una condotta per suo uso esclusivo, i relativi adempimenti e responsabilità saranno regolati da apposita convenzione con il Comune. Le relative spese di gestione rimangono in ogni caso a carico del privato.

Art. 64 - Vasche Imhoff e manufatti simili

1. Il Comune, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere l’autorizzazione allo scarico dei reflui in fossa Imhoff.
2. L'utente è tenuto a far vuotare le vasche Imhoff, da ditte specializzate, almeno ogni 12 mesi. A riprova debbono essere conservate le ricevute o fatture relative, almeno per due anni.
3. Negli adeguamenti o realizzazione di nuovi impianti dovrà essere previsto apposito by-pass alle vasche e/o manufatti similari, in previsione di una loro futura disattivazione.
4. Qualora la fossa Imhoff dovesse essere installata in prossimità dell’edificio, si dovrà dotare di tubo di ventilazione di diametro utile non inferiore a cm 10, da prolungarsi fino a sopra il tetto dell'edificio di cui la vasca è al servizio. Tale tubo di ventilazione potrà essere lo stesso tubo di ventilazione della condotta di scarico liquami opportunamente prolungato;
5. La fossa Imhoff deve essere installata esternamente al fabbricato di cui è al servizio, alla distanza di almeno 1 m dal muro perimetrale di fondazione, ed almeno 10 m da pozzi, condotte o serbatoi di acqua destinata ad uso potabile;
6. La fossa Imhoff deve essere dotata di chiusini di ispezione di dimensioni sufficienti a garantire una facile ispezione e permettere un agevole asporto di fanghi senza provocare danni alla struttura interna del manufatto.

Art. 65 - Allacciamento con sollevamento

1. Qualora i liquami provengano da utenza posta oltre 0.5 m sotto il piano stradale, e ad una quota finale della conduttura di allacciamento tale che non sia possibile l'immissione per gravità nel ricettore, i titolari degli scarichi sono tenuti ad installare impianti meccanici di sollevamento, presentando all’autorità comunale idonea documentazione dalla quale si evinca l’ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, il tipo e la portata della pompa nonché i dispositivi di emergenza.
2. Sarà a cura e carico del richiedente la realizzazione delle opere di sollevamento e di tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura.

3. In tali casi, si deve prevedere l'installazione di un impianto di sollevamento, che abbia le seguenti caratteristiche:

· La portata massima delle apparecchiature di pompaggio non deve essere superiore del 25% della portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda d'autorizzazione.

· La prevalenza deve essere adeguata alla quota d'immissione nella fognatura.

· Le acque di scarico devono preferibilmente essere pompate fino ad una vasca posta ad altezza pari a quella del piano stradale, collegata per caduta al collettore.

· Si deve obbligatoriamente predisporre un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature e un sistema di allarme acustico e visivo che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

· Si deve obbligatoriamente installare idonea valvola di non ritorno o antiriflusso.

4. In nessun caso è ammesso lo scarico dei reflui in recipienti diversi dalla fognatura. All'uopo possono essere imposte apparecchiature di sollevamento di riserva e/o adeguati volumi d'accumulo.

5. È ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti d'ispezione, prelievo e misura, in un unico impianto di sollevamento. Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al proprio immobile ed ai terzi per rigurgiti della pubblica rete fognaria.

Art. 66 - Smaltimenti straordinari di acque reflue provenienti da insediamenti abitativi

1. Il Capo Area Tecnica potrà, in via del tutto eccezionale e provvisoria, consentire l’uso di sistemi particolari di scarico sul suolo o in corpi idrici superficiali, solo ed esclusivamente se verrà constatata l’impossibilità di scaricare nella rete fognante o nel caso in cui l’U.T.C. ritenga il condotto della pubblica fognatura fronteggiante l’immobile inadatto, dal punto di vista idraulico, a ricevere le acque reflue o parte di esse.

2. Lo smaltimento dovrà avvenire in conformità di quanto previsto dall'allegato 5 della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 nel caso di scarichi sul suolo, o nel rispetto dei limiti tabellari imposti dal D.Lgs.152/06 nel caso di recapito in acque superficiali. Decaduti i motivi di eccezionalità il Capo Area Tecnica imporrà l’obbligo di modificare il sistema di smaltimento.

Art. 67 - Autorizzazioni allo scarico per cantieri di lavoro

1. Al fine di evitare l’inquinamento, anche temporaneo, del suolo e/o dei corpi idrici superficiali, il Capo Area Tecnica potrà consentire lo sversamento in pubblica fognatura, laddove presente, dei reflui provenienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti ai cantieri di lavoro. Laddove possibile, si imporranno allacciamenti utilizzabili in via definitiva dai costruendi stabili.

2. La richiesta di autorizzazione allo scarico dovrà essere corredata da una relazione tecnica che documenti la qualità e la quantità (giornaliera) dello scarico.

3. L'immissione sarà soggetta al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale proporzionalmente alla qualità e alla quantità del refluo nonché alla durata temporale dello scarico.

Art. 68 - Servitù fognaria

1. Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di effettuare lo scarico delle acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di

legge, richiedere all’autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, la istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell’art. 1043 del codice civile. Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l’immissione del refluo nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano ritenute idonee allo scopo dall'U.T.C. In ogni caso i progetti per l’attraversamento devono essere sottoposti all'esame dell'U.T.C. e approvati dal Capo Area Tecnica.

2. Nel caso di insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, il proprietario richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di ispezione.

Art. 69 - Impianti di pretrattamento

1. Il Capo Area Tecnica, laddove lo ritenesse necessario, potrà imporre, con provvedimento motivato, l’installazione di adeguati sistemi di pretrattamento degli scarichi prima della loro immissione nella pubblica fognatura.
2. Gli impianti di pretrattamento hanno lo scopo di perseguire i seguenti fini:

a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;
b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non siano danneggiate;
c) garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue ed il trattamento dei fanghi non siano intralciati;
d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti;
e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale.

3. Di tali impianti resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.

4. Ogni disattivazione o fermo, anche accidentale, dovrà essere immediatamente comunicata al Comune, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

5. Detti impianti devono risultare conformi al progetto, allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico; in caso di modifica l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione all’Ente competente. L'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata ad avvenuto collaudo funzionale, che dovrà essere effettuato con tempi stabiliti dall'Amministrazione.

6. Il Comune ha facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.

Art. 70 - Obbligo di installazione del contatore

1. Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, sono tenuti all'installazione ed alla verifica del buon funzionamento di strumenti di misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dall'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

2. Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti, a seguito di verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio, l’ente gestore procedere all'applicazione del sigillo di

controllo. II contatore deve essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile alla lettura e ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

3. L'ente gestore può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

4. La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all'ente gestore guasti o blocchi.

5. Il Capo Area Tecnica potrà prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.

Art. 71 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte.

2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

3. Gli scarichi provenienti da locali adibiti a pubblici garage, autolavaggi, autofficine, impianti di distribuzione del carburante ed in generale da quei locali che, per la natura delle operazioni svolte, si possano verificare situazioni di rischio di inquinamento delle acque meteoriche, dovranno avere pavimentazione impermeabile con idonea pendenza verso fosse di raccolta, munite di dispositivi separatori per oli, grassi e idrocarburi ed altre apparecchiature od impianti idonei a separare le sostanze inquinanti.

Art. 72 - Necessità dell'autorizzazione

1. Tutti gli scarichi di acque reflue devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 124 comma 1, D.Lgs. 152/06, nonché degli artt. 38, 39 e 40 della LR 27/86.
2. Per l'autorizzazione degli scarichi, valgono i seguenti principi:
   - Gli scarichi di acque reflue domestiche, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione, contestualmente all'autorizzazione all'allaccio in fognatura, sono sempre ammessi nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento;
   - Per gli scarichi di acque reflue industriali, va richiesta l'autorizzazione allo scarico, secondo quanto specificato negli articoli successivi.
   - Per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, va richiesta l'autorizzazione allo scarico, secondo quanto specificato negli articoli successivi.
3. L'autorizzazione è rilasciata al proprietario dello scarico dall'autorità competente al controllo.

L'autorità competente al rilascio ed al controllo delle autorizzazioni allo scarico è quella individuata dalla L.R. 27/86, secondo quanto normato dall'art. 40 della stessa.

4. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito nell'ambito della disciplina del D.Lgs. 152/06.
5. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento e ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta al Comune, una nuova autorizzazione allo scarico, fatta salva la disciplina relativa alla concessione edilizia per quanto attiene alle

opere ad essa soggette. La domanda d'autorizzazione va presentata su apposito modulo, completo in tutte le sue parti e in tutti gli allegati relativi al tipo d'insediamento da cui proviene lo scarico.

6. I titolari di scarichi che, nell'apportare modifiche all'insediamento non abbia variato la qualità né la quantità del volume precedentemente denunciato, devono presentare comunicazione, (vedi allegati al presente regolamento). Sarà consentita tale procedura semplificata anche in caso che sia variato il punto di allaccio alla pubblica fognatura e sia cambiato il tracciato della fognatura interna, allegando ovviamente in tali casi elaborati grafici di aggiornamento.

Art. 73 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi esistenti

1. I titolari di scarichi provenienti da insediamenti abitativi che, all'entrata in vigore del presente regolamento sono in regola con le norme urbanistiche ed edilizi, e recapitano in pubblica fognatura, si intendono tacitamente autorizzati purché rispettino quanto previsto dal presente regolamento.
L'U.T.C. si riserva di accertare l'efficienza dell'allacciamento e di richiedere specifica documentazione.

Art. 74 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi nuovi

1. I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti abitativi nuovi sono tenuti a richiedere l'autorizzazione per l'allacciamento in fognatura contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo edilizio e l'autorizzazione allo scarico prima di attivare gli scarichi medesimi.

Art. 75 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, esistenti

1. S'intendono come esistenti gli scarichi d'acque reflue di insediamenti produttivi, o produttivi assimilabili ai civili, che alla data del 13/06/1999 sono in esercizio e già autorizzati.
2. I titolari degli scarichi esistenti procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla normativa vigente, allo scadere delle autorizzazioni e comunque entro un anno dalla data di approvazione del presente Regolamento.
3. Nelle more del rinnovo delle autorizzazioni gli stessi sono comunque tenuti ad osservare le norme tecniche e le prescrizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 76 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, nuovi

1. La disciplina degli scarichi impone l'obbligo dell'autorizzazione prima della loro attivazione. L'autorizzazione per gli insediamenti produttivi, ivi compresi i Consorzi ASI ed i Consorzi misti, va quindi richiesta per:

. i nuovi scarichi;
. gli stabilimenti che hanno cambiato ubicazione e/o ragione sociale; . gli stabilimenti che hanno subito ampliamenti o modifiche tali da variare sostanzialmente le caratteristiche dello scarico;

2. Nel caso in cui ci sia stata variazione del titolare dell'autorizzazione (persona fisica) è obbligatorio avanzare istanza all'autorità competente di cui all'art. 40 della L.R. 27/86, la quale provvederà all'adeguamento della autorizzazione.
3. I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili che, all'entrata in vigore del presente regolamento, sono già allacciati alla pubblica fognatura ma che

non possiedano precedente formale autorizzazione allo scarico, devono entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento richiedere l'autorizzazione allo scarico nei modi previsti dallo stesso.

4. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Comune a seguito di esito favorevole della documentazione o della visita di verifica.
5. Le suddette autorizzazioni hanno validità quadriennale e sono soggette a rinnovo.
6. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo ai sensi dell'art. 124, comma 8 del D.Lgs. 152/06. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento.
7. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 125 del D.Lgs. 152/99 (tab. 5 dell'all. 5), il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
8. Al rinnovo delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti, sono soggetti anche gli insediamenti produttivi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
9. I titolari degli insediamenti civili, assimilabili a civili o produttivi allacciati alla pubblica fognatura che siano soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, o ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all'autorità competente nei modi previsti dal presente regolamento.

Art. 77 - Oneri di istruttoria

1. Gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda da parte dell'U.T.C., secondo quanto previsto dal presente regolamento, sono a carico del richiedente.

2. Il Capo Area Tecnica determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda, e provvede, completata l'istruttoria, alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Art. 78 - Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico

1. Alle richieste di autorizzazione allo scarico come da modulistica predisposta dal Comune, dovrà essere allegata, in duplice copia, la documentazione prevista.

Art. 79 - Diniego dell'autorizzazione per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili

1. L'autorizzazione allo scarico potrà essere negata:

- per quantitativi di acque bianche e/o nere incompatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità depurativa dell'impianto di trattamento degli scarichi;
- per acque reflue non conformi ai limiti di accettabilità fissati dal presente regolamento;
- per realizzazioni di opere non conformi ai progetti approvati e/o alle prescrizioni date.

Art. 80 - Revoca dell'autorizzazione allo scarico

1. L’autorità competente può, in ogni momento revocare l’autorizzazione allo scarico, qualora si riscontrassero superamenti dei limiti di accettabilità previsti dal presente regolamento e riportati nell'autorizzazione allo scarico, per la inosservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, per la inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento, oppure per accertate violazioni del presente regolamento.

Art. 81 - Autorizzazione allo scarico sul suolo, sugli strati superficiali del suolo ed in corpo idrico superficiale

1. Ogni nuovo scarico sul suolo, sugli strati superficiali del suolo ed in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato. La stessa norma si applica alle modifiche ed agli adeguamenti di scarichi esistenti.
2. È fatto divieto di scaricare acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.
3. Ogni scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico dei responsabili.
4. La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 82 - SCARICHI SUL SUOLO - Utenze civili - Fabbricati esistenti

1. I titolari di scarichi provenienti da insediamenti abitativi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo o in corpo idrico superficiale, che, all'entrata in vigore del presente regolamento sono già funzionanti, si intendono tacitamente autorizzati purché rispettino quanto previsto dal presente regolamento. L'U.T.C. si riserva di accertare l’efficienza dell'allacciamento e di richiedere specifica documentazione sullo stato di fatto delle opere di scarico dalla quale sia possibile rilevare se le stesse siano conformi o meno al regolamento medesimo.
2. In caso di difformità dal presente regolamento, questa verrà notificata all'interessato che dovrà provvedere all'adeguamento nei termini previsti.

Art. 83 - SCARICHI SUL SUOLO - Insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili

1. Il Comune, con ordinanza da affiggere all’Albo Pretorio, fissa i termini entro i quali gli insediamenti civili non abitativi privi di precedente autorizzazione allo scarico sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo scarico con allegata una dettagliata relazione, corredata di elaborati grafici, sullo stato di fatto delle opere di scarico.
2. Compete alla Città Metropolitana di Catania ogni adempimento in relazione agli scarichi degli insediamenti produttivi non recapitanti in pubbliche fognature. L’autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Comune a seguito di verifica di conformità delle opere a quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa del P.R.T.A.
3. Trascorsi i termini previsti, il Comune può provvedere d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio ed il completamento delle opere.
4. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di trenta giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione, aumentate del 20% per spese generali e oneri di notifica o riscossione.

Art. 84 - SCARICHI SUL SUOLO - Dispersione mediante sub-irrigazione

1. La sub-irrigazione consiste nell'immissione delle acque nere chiarificate sul terreno e rappresenta il trattamento secondario elettivo per un liquame uscente dal trattamento primario con fossa IMHOFF.
2. Sono ammessi tre sistemi e precisamente:

- a dispersione sul terreno per sub-irrigazione;
- a dispersione sul terreno mediante pozzi assorbenti;
- a percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione drenata;

3. Nel sistema a dispersione sul terreno per sub-irrigazione, le acque nere - poiché le acque meteoriche debbono sempre avere condotta separata - provengono dall'utenza in un pozzetto di raccolta ove è possibile prelevare i campioni per eventuali analisi. Le acque entrano, sempre tramite condotta a tenuta, nella fossa IMHOFF, dove avviene il trattamento primario. Le acque chiarificate, mediante condotta sempre a tenuta, pervengono ad un altro pozzetto ove è possibile effettuare campionamenti delle acque chiarificate. Da tale pozzetto le acque raggiungono la condotta disperdente che deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

-la trincea di posa delle condotte, per evitare impaludamenti superficiali, deve essere profonda mediamente cm. 70, larga alla base circa 50 cm, con pareti inclinate secondo la consistenza del terreno;

-la condotta disperdente deve essere costituita da tubi prevalentemente in PVC o cemento, di diametro variabile da 10-15 cm e lunghezza 30-50 cm, distanziati l'uno dall'altro 1-2 cm, per consentire all'acqua chiarificata di filtrare nel terreno; la pendenza della condotta non deve superare lo 0,5%; sopra i tubi disperdenti ed in particolare ove questi vengono distaccati, occorre porre in opera coppi o lastre di cemento allo scopo di impedire che il terreno sovrastante penetri all'interno delle tubature ostruendole;

-la parte inferiore dello scavo verrà riempita di pietrisco 3-6 cm per un'altezza di circa un metro, in mezzo al quale viene posata la condotta disperdente. Sopra il piano del pietrisco deve essere posta adeguato geotessile per evitare che il sovrastante terreno vada a chiudere i vuoti del pietrisco; il cavo verrà colmato con il terreno di risulta dello scavo;

-la lunghezza della tubatura disperdente è in relazione agli abitanti ed alla natura del terreno come risulta dalla seguente tabella:

SCARICHI SUL SUOLO

Dispersione mediante sub-irrigazione

PARAMETRI INDICATIVI LUNGHEZZA CONDOTTA DISPERDENTE - TIPO DI TERRENO

1. Sabbia sottile, materiale leggero o di riporto: m 2,00 per abitante
2. Sabbia grossa o pietrisco: m 3,00 per abitante
3. Sabbia sottile con argille: m 5,00 per abitante
4. Argilla con un po’ di sabbia: m 10,00 per abitante
5. Argilla compatta non adatta 1 abitante (0,2 mc/gg)

-l'impianto non richiede eccessiva manutenzione, si dovrà controllare periodicamente se sussistono eventuali intasamenti del vespaio ed impaludamenti superficiali del terreno.

4. Nel sistema a dispersione sul terreno mediante pozzi assorbenti, il sistema è analogo al precedente fino all'uscita dell'acqua chiarificata dalla fossa IMHOFF da cui le acque, anziché disperse nel terreno con tubatura, subiscono il trattamento secondario tramite pozzo assorbente.

Anche in questo sistema, usato quando si ha scarsa disponibilità di terreno, le condotte debbono essere separate per acque nere e meteoriche.
-il manufatto è di forma cilindrica, con diametro interno di almeno un metro.
Costruito in muratura di mattoni, calcestruzzo, pietrame o prefabbricato in c.a., privo di platea; - nelle pareti debbono essere praticate feritoie per consentire l'uscita delle acque chiarificate; sul fondo, al posto della platea, occorre posare uno strato di pietrisco alto cm 50. Anche tutt'intorno al pozzo dovrà essere sistemato, per l'altezza totale delle feritoie, un vespaio di pietrisco 6-8 cm, dello spessore di cm 50; sopra tale strato di pietrisco deve essere steso adeguato geotessile per evitare che la terra sovrastante penetri nel vespaio chiudendo gli interstizi;
-sulla copertura del pozzo, realizzata in calcestruzzo, deve essere costruito un pozzetto alto circa 70 cm, con chiusino a livello del piano di campagna;
-debbono essere inoltre posti in opera dei tubi di aerazione idonei, penetranti almeno un metro dentro il vespaio creato attorno al pozzo;
-il pozzo deve essere proporzionato in funzione della natura del terreno, come dimostrato dalla seguente tabella indicativa:
TIPO DI TERRENO SVILUPPO PARETE PERIMETRALE POZZO
1. Sabbia grossa o pietrisco = mq 1,00 per abitante
2. Sabbia fina = mq 1,50 per abitante
3. Argilla sabbiosa o riporto = mq 2,50 per abitante
4. Argilla con molta sabbia o pietrisco = mq 4,00 per abitante
5. Argilla con poca sabbia o pietrisco = mq 8,00 per abitante
6. Argilla compatta = non adatta
-la capacità utile del pozzo non deve essere mai inferiore a quella della fossa IMHOFF che precede il pozzo.
-debbono essere a distanza di almeno 50 metri da qualsiasi condotta od altra opera destinata al servizio di approvvigionamento idrico a scopo potabile.
-tale tipo d'impianto non richiede particolari manutenzioni. Dovrà essere controllato periodicamente che non vi sia accumulo di fanghiglia nel pozzo o intasamento del pietrisco. Allo scopo di ottenere i migliori risultati, sono consigliati due pozzi, con funzionamento alterno di 6 mesi. In tal caso la distanza da osservare tra gli assi dei pozzi deve essere non inferiore a quattro volte il diametro del pozzo più grande.
5. Anche il sistema a percolazione mediante sub-irrigazione drenata, che viene usato in presenza di terreni impermeabili, è uguale agli altri due precedenti fino alla uscita delle acque chiarificate dalla fossa IMHOFF. Le acque subiscono poi il trattamento secondario per assorbimento nel terreno tramite condotta superiore DISPERDENTE e recapito in fossi mediante condotta inferiore DRENANTE. Per eseguire l'impianto occorre:
-praticare una trincea profonda mediamente m 1,60, larga alla base almeno 60 cm, con inclinazione delle pareti secondo la consistenza del terreno. Il fondo dello scavo deve essere rivestito di uno strato di argilla dello spessore di circa 15 cm. Sopra tale strato si posa la condotta drenante, circondata da pietrisco grosso, pezzatura 68 cm per un'altezza di cm 60 e successivamente altro strato di pietrisco delle dimensioni di 3 - 6 cm per uno spessore di cm 35 ed altro strato di pietrisco grosso 6 - 8 cm per un'altezza di cm 50, in mezzo al quale viene posata la condotta disperdente. Il rimanente cavo viene riempito con il terreno proveniente dallo scavo;
-sopra l'ultimo strato di pietrisco, va posto in opera un adeguato strato di geotessile per impedire che la terra sovrastante vada ad intasare gli interstizi del pietrisco stesso;

-le condotte DRENANTE e DISPERDENTE, sono costituite da elementi tubolari idonei di diametro 10 -12 cm con estremità tagliate dritte e distanziate di 1 - 2 cm, coperte superiormente da coppi o lastre di calcestruzzo per impedire al pietrisco di entrare nelle condotte. La pendenza massima delle condotte stesse non deve superare lo 0,5%;
-vanno posti in opera tubi in cemento "aeratori" verticali e penetranti nel terreno e pietrisco per circa m 1,20, da cm 10 - 12 di diametro, a sinistra ed a destra delle condotte drenanti e disperdenti ad intervalli di circa 3 ml;
-la condotta drenante deve recapitare in rivoli, alvei od impluvi, previ adeguati ancoraggi alle estremità;
-la condotta DISPERDENTE deve essere tappata almeno 5 ml prima dello sbocco della condotta DRENANTE;
-lo sviluppo della condotta DISPERDENTE deve essere almeno di ml 3 per abitante. La condotta DRENANTE deve essere ml 5 più lunga della condotta disperdente;
-lo sviluppo può essere ottenuto anche con condotte parallele. In tal caso debbono essere distinti l'una dall'altra almeno 2 ml.
-debbono essere a distanza di almeno 30 ml da qualunque condotta ed altra attrezzatura destinata all'approvvigionamento idropotabile.
- Occorre controllare che le acque chiarificate effluiscano dallo sbocco.

Art. 85 - Scarichi di insediamenti civili abitativi

1. Gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi sono sempre ammessi in pubblica fognatura senza che sia necessario alcun pretrattamento.

Art. 86 - Scarichi di insediamenti produttivi assimilabili a civili

1. Sono assimilabili a civili, e quindi accettati in pubblica fognatura senza alcun trattamento, gli scarichi di insediamenti produttivi quali possono essere quelli derivanti da edifici adibiti ad attività scolastica, alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa nonché attività commerciali i cui scarichi derivano esclusivamente da servizi igienici, cucine o mense, che rientrano nei limiti stabiliti dalla tabella 8 allegata alla legge regionale n. 27/86 e ne abbiano portate compatibili.
2. La qualità degli scarichi di cui al precedente comma deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedano trattamenti.

Art. 87 - Scarichi di insediamenti adibiti ad attività sanitaria

1. Il Capo Area Tecnica potrà imporre trattamenti di disinfezione per gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitarie siano essi assimilabili a civili o no, prima della loro immissione in pubblica fognatura.

Art. 88 - Scarichi di insediamenti produttivi

1. I reflui provenienti da insediamenti produttivi possono essere immessi in pubblica fognatura solo se sono conformi ai limiti di accettabilità fissati dalla tabella 3 dell’allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e sue modifiche ed integrazioni.

2. Il Capo Area Tecnica potrà imporre agli insediamenti produttivi con provvedimento motivato, l'installazione di adeguati sistemi di pretrattamento degli scarichi prima della loro immissione nella pubblica fognatura.
3. Gli impianti di pretrattamento degli scarichi adottati od eventualmente imposti agli insediamenti produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti.
4. Ogni disattivazione o fermo, anche accidentale, dovrà essere immediatamente comunicata all'UTC competente sul servizio di fognatura e depurazione. La disattivazione per lavori di manutenzione dovrà essere preventivamente concordata nei tempi e nei modi con l'UTC competente.

Art. 89 - Divieto di diluizione degli scarichi parziali e terminali

1. I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo. E' in ogni caso vietato diluire gli scarichi parziali con acque di lavaggio, di raffreddamento o con acque prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

Art. 90 - Scarichi vietati

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità, è vietato immettere in pubblica fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette nonché gli altri insediamenti allacciati. In particolare è vietata l'immissione di:

a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione od in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività od infiammabilità nel sistema fognario;
b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati del medesimo o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
d) sostanze tossiche, bioaccumulabili e persistenti che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 ed i 35°C possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
g) ogni sostanza assimilabile ad un rifiuto solido (rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, rifiuti triturati ecc.);
h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
i) acque provenienti da cabine di verniciatura, morchie ed oli esausti, fanghi organici ed inorganici, acque provenienti da bagni di fosfosgrassaggio e comunque reflui ad elevato contenuto di sostanze non degradabili biologicamente.
j) reflui aventi temperature superiori a 35°C

2. L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Comune, dei danni causati a persone e cose ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui alla legislazione vigente in materia.
3. L'Amministrazione comunale provvederà alla revoca dell'autorizzazione allo scarico nei confronti degli utenti che violassero il disposto del presente articolo. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni saranno a carico del contravventore.
4. È vietato lo sversamento nella pubblica rete fognaria dei rifiuti liquidi e dei rifiuti costituiti da acque reflue, autotrasportati, salvo quanto disposto al titolo VI del presente regolamento.

Art. 91 - Scarichi contenenti sostanze di cui alla tab. 5 All. 5 al D.Lgs. 152/06

1. Le utenze i cui scarichi contengano una o più sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06, devono fare specifica istanza di autorizzazione allo scarico.
2. L'istanza di autorizzazione allo scarico di cui al comma precedente dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista negli allegati del presente regolamento, da una relazione tecnica dalla quale si evinca:
a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per un numero massimo di ore lavorative giornaliere e per numero massimo di giorni lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo;
c) l'eventuale sistema di misurazione del flusso;
d) i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento;
e) i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione.
3. Per gli scarichi di insediamenti produttivi esistenti contenenti sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06, dovrà essere presentata istanza al Comune, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Nel caso in cui siano superati i valori limite previsti, dovrà essere trasmesso contestualmente alla domanda di autorizzazione allo scarico, un progetto di adeguamento che definisca le modificazioni che l'utente intenda realizzare nei processi produttivi e negli impianti di abbattimento degli inquinanti ed il tempo necessario per ricondurre lo scarico entro i valori limite.
5. L'autorità competente al rilascio ordina la sospensione dello scarico se non sono rispettati i tempi e i modi di adeguamento ai valori limite indicati nell'autorizzazione, ovvero nel progetto predisposto dal titolare dello scarico, e constatatene l'esecuzione, revoca la sospensione ovvero in difetto di adeguamento, vieta lo scarico.

Art. 93 - Accertamenti e controlli

1. Per gli scarichi nella pubblica rete fognaria il Comune, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 152/06, organizza un adeguato servizio di controllo al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
2. I dipendenti, o incaricati del Comune preposti al servizio, sono autorizzati ad effettuare i controlli di cui ai commi successivi, dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino rilasciato

dal Comune medesimo ed il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

3. Tale personale provvede al controllo degli insediamenti di tipo residenziale e di servizi nonché degli edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali allacciati alla pubblica rete fognaria sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per accertare il possesso dell'autorizzazione allo scarico e per la eventuale verifica quali-quantitativa degli scarichi.

4. Gli addetti al controllo del Comune, assumono la qualifica di personale incaricato di un pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del Codice Penale e sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento oggetto del controllo in presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolga il ciclo di produzione al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento.

5. I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'insediamento tramite prelievi finalizzati alla verifica della qualità delle acque immesse nella pubblica rete fognaria. I prelievi serviranno a stabilire la rispondenza tra le caratteristiche del liquame accertate in tali controlli e quanto dichiarato dal titolare dello scarico. Detti prelievi potranno essere istantanei o medio-compositi; essi saranno costituiti da un solo campione, comunque rappresentativo dello scarico, destinato ad essere analizzato. L'analisi dei campioni sarà effettuata secondo le metodiche previste dalle norme vigenti.

6. Durante le descritte operazioni di controllo verrà, inoltre, assunta ogni informazione relativa all'avvenuta autorizzazione degli scarichi nella pubblica rete fognaria ed acquisiti i dati necessari all'eventuale aggiornamento del catasto degli scarichi. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio.

7. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa titolare dell'insediamento produttivo ed il suo legale rappresentante assume gli obblighi ed i diritti conseguenti.

8. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche qualitative o quantitative delle caratteristiche dello scarico.

9. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve richiedere una nuova autorizzazione.

10. Il Comune ha sempre facoltà di richiedere all'ARPA, con istanza documentata e motivata, di effettuare controlli specifici qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il rischio di non rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, nonché il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti delle pubbliche fognature.

Art. 93 - Conferimenti ammessi

1. L'allontanamento mediante mezzi mobili di liquami provenienti da insediamenti abitativi può essere ammesso purché vengano rispettate le norme del presente regolamento e ferme restando le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. 152/06 nonché al titolo IV della LR 27/86, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Con le stesse modalità può essere ammesso l'allontanamento dei reflui provenienti da insediamenti produttivi, assimilabili ai civili, n. 22, purché rispettino i limiti imposti dalla tabella 8 allegata alla legge regionale n. 27/86.

Art. 94 - Luogo destinato al ricevimento dello scarico

1. Lo scarico dei liquami di cui al precedente articolo potrà essere effettuato direttamente all'impianto di depurazione centralizzato, oppure in tombini appositamente predisposti ed indicati dal Comune, con autorizzazione del Capo Area Tecnica.
2. Il Comune, al fine di garantire il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie, stabilirà le fasce orarie più adatte ad effettuare lo scarico.
3. Lo scarico dovrà avvenire in presenza di personale incaricato dal Comune o dall'ente gestore che potrà, ove lo ritenesse necessario, effettuare indagini analitiche finalizzate alla verifica della qualità del refluo trasportato.
4. I reflui provenienti da insediamenti produttivi, potranno essere conferiti ad impianti di depurazione, solo dopo il parere favorevole dell'ente gestore del servizio di depurazione e previa verifica analitica del rispetto dei limiti imposti dalla tabella 3 del D.Lgs. 152/06. Il conferimento potrà in ogni caso avvenire soltanto dopo le necessarie comunicazioni e/o autorizzazioni, così come previsto dall'art. 110, commi 2 e 3 del D. Lgs 152/06.

Art. 95 - Cautele per le operazioni di carico, scarico e trasporto

1. Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.
2. In particolare sono tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale del liquame.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovranno essere tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale, igienico-sanitaria e ambientale, nonché il Capo Area Tecnica competente per territorio.
4. La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere le spese relative alle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

Art. 96 - Autorizzazioni

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, l'autorizzazione al conferimento di rifiuti liquidi provenienti da insediamenti abitativi e da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, mediante autobotte o autoespurgo, è rilasciata annualmente dal Comune, previo accertamento della provenienza e delle caratteristiche quali-quantitative del liquame stesso.
2. Il Capo Area Tecnica o il gestore del depuratore comunale (nel caso di affidamento esterno) ha la facoltà di far sottoporre, in qualsiasi momento, il liquame autotrasportato ad accertamenti chimicofisici e batteriologici al fine di verificare se il liquame corrisponde a quello per cui si è rilasciata l'autorizzazione. Se tale corrispondenza non sussistesse il Capo Area Tecnica o il personale a tal uopo autorizzato ha la facoltà di far sospendere le operazioni di scarico.
3. Il conferimento di rifiuti liquidi direttamente agli impianti di depurazione a mezzo autobotti è ammesso nel rispetto della normativa prevista ai sensi del D.Lgs. 152/06. Il Comune è in ogni

caso, previa comunicazione all’autorità competente, autorizzato ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 152/06, ad accettare negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, e purché provenienti dal medesimo ambito ottimale:

a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile.

4. E’ possibile altresì smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento dell’impianto, rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione, ma solo dopo il rilascio dell’autorizzazione da parte dell'autorità competente.

5. Il Comune o l’eventuale gestore dell'impianto di trattamento di rifiuti, costituiti da acque reflue, è soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06.

Art. 97 - Canone

1. Per i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto a norma dell’art. 155 e seguenti del D.Lgs 152/06, agli enti gestori del servizio di fognatura e depurazione, il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa. I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi.

2. La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. La prima parte determinata in rapporto alla quantità di acqua effettivamente scaricata, incluse le eventuali acque di pioggia calcolate in base all'area ed alla natura delle superfici scolanti, la seconda determinata in rapporto alla quantità e, limitatamente agli insediamenti produttivi, alla qualità delle acque scaricate.

3. La tariffa relativa al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

4. Sono parimenti tenuti al pagamento della tariffa anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento alla pubblica fognatura.

5. Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportino scarichi nella fognatura, possono chiedere al Comune di accertare tali usi al fine di ottenere una riduzione sul pagamento.

Art. 98 - Canone dovuto per le acque provenienti da insediamenti produttivi o civili

1. Per i servizi di fognatura e depurazione, relativamente a scarichi provenienti da insediamenti produttivi o civili, è dovuta una somma calcolata sulla base di apposita tariffa commisurata alla quantità ed alla qualità dell'acqua scaricata.

Le tariffe sono di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, su proposta della Giunta Comunale.

2. Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto è applicato e riscosso dall'ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente che gestisce questo servizio.

Art. 99 - Canone dovuto per il conferimento di reflui mediante mezzi mobili provenienti da insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a civili

1. Per il servizio di fognatura e depurazione, relativamente al conferimento di reflui mediante mezzi mobili, è dovuto un canone commisurato alla quantità dei liquami conferiti.
2. La tariffa verrà calcolata con le stesse modalità di cui all'art. 98 del presente regolamento.

Art. 100 - Spese per le istruttorie

Nuove autorizzazioni relative a scarichi di acque reflue domestiche € 25,00.
Nuove autorizzazioni relative a scarichi di acque reflue industriali € 200,00.
Nuove autorizzazioni relative a scarichi di acque reflue industriali provenienti da insediamenti classificati come " assimilabili ai civili " € 25,00.
Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di reflui industriali € 100,00.
Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di reflui industriali provenienti da insediamenti classificati come " assimilabili ai civili " € 25,00.

Art. 101 - Sanzioni penali

Ai sensi dell’art. 137 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.:
1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati

per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni.

Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Art. - 102 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dei servizi di fognatura e depurazione, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 103 - Disposizioni precedenti

Sono abrogati tutte le disposizioni regolamentari precedenti al presente regolamento.

Art. 104 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà pubblicata presso il sito istituzionale del Comune perché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 105 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on – line del Comune per 15 gg. Consecutivi.
Contestualmente alla prima fattura utile dopo l'approvazione saranno informati gli utenti dell'approvazione del presente regolamento.

Art. 106 - Norme transitorie

Sono consentite le modifiche contrattuali delle concessioni preesistenti al fine di adeguarle al presente regolamento su presentazione di domanda da parte dell'utente e dietro pagamento dei soli diritti di segreteria e del bollo contratto.